



# COMUNE DI SEUI

## Provincia di Sud Sardegna

Via Della Sapienza, 38 - Tel. 0782/54611 - Fax 0782/54363

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 03/12/2024

**OGGETTO:** Discussione e approvazione Regolamento di polizia mortuaria e di funzionamento dei servizi cimiteriali.

L'anno DUEMILA il giorno TRE del mese di DICEMBRE, alle ore 19:18, si è riunito in sessione Straordinaria di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale, in presenza presso Solita sala delle Adunanze ed in Videoconferenza tramite piattaforma Zoom, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Sindaco n. 6 del 17/03/2020, regolarmente convocato mediante avvisi, nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
<b>MOI FABIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>IN SEDE</b>	
<b>Gaviano Stefano</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>IN SEDE</b>	
<b>Marci Ignazio</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>IN SEDE</b>	
<b>Mameli Monica</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>IN SEDE</b>	
<b>Muggironi Viviana</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>IN SEDE</b>	
<b>Campetella Cristiana</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>IN SEDE</b>	
<b>Boi Armando</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>IN SEDE</b>	
<b>Deplano Francesco Emanuele</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		<b>SI</b>
<b>Deidda Vanessa</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>DA REMOTO</b>	
<b>Lai Danilo</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>IN SEDE</b>	
<b>Mura Mauro</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>DA REMOTO</b>	
<b>Desogus Giampaolo</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>IN SEDE</b>	
<b>Aresu Giovanni</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>IN SEDE</b>	

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Fabio Moi

Assiste il il Segretario Comunale Dott. Antonio Mastinu, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4,lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in oggetto.

La seduta è pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Sardegna 2 agosto 2018 n. 32, recante "Norme in materia funebre e cimiteriale", e in particolare gli articoli che stabiliscono i compiti dei Comuni riguardo l'adozione di un regolamento di polizia mortuaria;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante il regolamento di polizia mortuaria, che, tra l'altro, disciplina specificatamente la costruzione dei cimiteri, la redazione dei piani cimiteriali con tutte le relative disposizioni tecniche generali e regolamentari;

VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Seui, in particolare gli articoli relativi ai poteri del Consiglio Comunale in materia di approvazione di regolamenti comunali;

CONSIDERATO che il Comune di Seui necessita di dotarsi di un regolamento aggiornato per disciplinare in maniera organica i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, in conformità con la normativa vigente;

RILEVATO che la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria rientra tra le competenze del Comune, il quale è tenuto a garantire il corretto funzionamento, la manutenzione delle strutture cimiteriali e il rispetto della dignità dei defunti;

RITENUTO pertanto e conseguentemente necessario ed indispensabile, alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia ed in relazione alla necessità di procedere alla riorganizzazione della gestione del cimitero di Seui e dotarsi di uno strumento amministrativo in grado di gestire nel tempo le norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri;

VISTA la proposta di adozione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da 64 articoli, che risponde alle odierne esigenze normative e che tratta, soprattutto la disciplina delle attività rimesse al Comune;

PRESO ATTO delle disposizioni normative vigenti e delle esigenze di miglioramento dei servizi cimiteriali nel Comune;

UDITA l'introduzione e conseguente esposizione del Sindaco, per illustrare il contenuto della proposta, come elaborata dal competente Ufficio.

UDITA in particolare la proposta di modificare gli articoli 35 (Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe); 44 (Modalità di rilascio di concessioni a vivi) e 45 "Traslazioni di Salme e Resti mortali nei nuovi testi che si espongono;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione favorevole unanime espressa in modo palese per appello nominale;

## DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento di Polizia Mortuaria e di Funzionamento dei Servizi Cimiteriali, allegato alla presente deliberazione, che disciplina l'organizzazione dei servizi cimiteriali nel Comune di Seui.

DI STABILIRE che il presente regolamento entri in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per un periodo di 10 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000.

DI INCARICARE il Responsabile del Settore Servizi Cimiteriali dell'attuazione delle disposizioni previste nel regolamento.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e del regolamento allegato sull'albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune per garantire la massima trasparenza e conoscibilità ai cittadini.

Si dà atto che la presenza, l'identità personale e l'esito della votazione sono stati accertati dal Segretario Comunale, collegato in videoconferenza, mediante la piattaforma "Zoom"

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to MOI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. MASTINU ANTONIO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 10/12/2024 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Reg. Aff. n. 1277

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO  
F.TO ARESU LUCIANA

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'



Certifico che questa deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18.08.2000, n.267.



Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267. n.267.

Seui, 10/12/2024

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO  
F.TO ARESU LUCIANA

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

---

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla  
**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 02/12/2024

IL RESPONSABILE  
F.TO MUGGIRONI VIVIANA

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile:**

Data



## **COMUNE DI SEUI**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del ..\_\_*

---

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

Il presente Regolamento disciplina i servizi di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regionale n. 32 del 02/08/2018 ad oggetto: "Norme in materia funebre e cimiteriale" , nonché del DPR 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 2 (Competenze)**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco che provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite l'Ufficio sanitario, i necrofori e gli uffici comunali ciascuno per la parte di sua competenza.

#### **Art. 3 (Responsabilità)**

1. L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.
2. Il Comune, tramite il personale impiegato, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio.
3. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX, libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 4 (Atti a disposizione del pubblico)**

Presso l'ufficio competente è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro sulle

sepulture cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 ed inoltre:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinari nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui alle lettere c) e d) dovranno essere esposti al pubblico nel mese di novembre.

## **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI DENUNCIA, CAUSE E ACCERTAMENTI DI MORTE**

### **Art. 5 (Depositi di osservazione ed obitori)**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, qualora presente.
2. L'ammissione negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 6 (Dichiarazione di morte)**

La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.

### **Art. 7 (Denuncia causa di morte)**

Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda. L'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'Ufficio sanitario preposto.

### **Art. 8 (Certificazione causa di morte)**

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

### **Art. 9 (Funzioni medico necroscopo)**

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dall'Ufficiale sanitario o da altro sanitario incaricato con provvedimento del Sindaco. I medici necroscopici dipendono per tale attività dall'Ufficiale sanitario.

#### **Art. 10 (Rinvenimento parti di cadavere)**

Nel caso di rinvenimento di pezzi di cadavere o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve immediatamente informare il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Il Sindaco, inoltre, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

### **CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE E AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA**

#### **Art. 11 (Deposizione della salma nel feretro)**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 10.09.90, n. 285 e circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La chiusura del feretro è fatta in presenza di personale del Servizio di Igiene Pubblica, che vigila e controlla l'applicazione delle norme sopra richiamate.
4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante il cognome e nome della salma, data di nascita e di morte.

#### **Art. 12 (Disposizioni generali)**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere sepolto prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria. Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 16 (Modalità di trasporto e percorso)**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S. comprende: - il prelievo della salma dal luogo di decesso – deposito di osservazione o obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo

dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi forza maggiore, può farsi durante il percorso se non previa autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 17 (Trasporti funebri)**

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato da imprese private in possesso di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
2. Per i trasporti funebri, le imprese private possono utilizzare esclusivamente carri funebri aventi le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 18 (Trasporto per e da altri Comuni o luogo diverso dal Cimitero, per seppellimento o cremazione)**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati e previo Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi viene effettuata sosta per riti religiosi o onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero o in chiesa previo accertamento della regolarità dei documenti e dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura.
5. Per i morti di malattie infettive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e trasporto delle ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
7. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

### **Art. 19 (Trasporti di salme all'estero o dall'estero)**

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

### **Art. 20 (Trasporto di ceneri e resti)**

1. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali e ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata. In entrambi i casi devono essere indicate le generalità del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo o data di rinvenimento.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I - SERVIZIO DEI CIMITERI**

#### **Art. 21 (Disposizioni generali)**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90 per sepolture in cappelle private o casi di speciali onoranze funebri.
2. Nel Cimitero comunale vengono accolti:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che vi avevano in vita la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
  - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.09.90);
  - e) le salme delle persone non residenti nel Comune, ma nate in esso o emigrate da esso che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Seui;
  - f) le salme delle persone non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune di Seui e che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune

medesimo;

g) le salme delle persone che, pur se non residenti nel Comune di Seui, di fatto in vita hanno partecipato alla vita sociale della comunità di Seui, che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune;

h) le salme delle persone che pur residenti all'estero e iscritti all'AIRE, abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Seui;

i) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### **Art. 22 (Mansioni del personale incaricato nel cimitero)**

La sorveglianza dei cimiteri è affidata al custode che è il responsabile della custodia e manutenzione, nonché dei servizi che in essi si svolgono. In particolare, il custode:

1. Per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Sindaco o da un suo delegato, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro.
2. Presenzia alle operazioni di inumazione e tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere e che la cassa del feretro corrisponda ai requisiti di legge.
3. Sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. Iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, traslazioni di salme ed i resti etc. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici Comunali, sanitari e governativi.
5. Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione.
6. Regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenzia a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune.
7. Sorveglia che ogni intervento nelle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato.
8. Regola l'eventuale apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Municipale, conservando le chiavi dei cancelli.
9. Vigila e si accerta che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato.
10. Controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari.

11. Dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo, quando occorra, una disinfezione.
12. È responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento.
13. Attende e verifica la pulizia totale del cimitero mantenendolo in modo decoroso costantemente.
14. Provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio.
15. Mantiene un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico ed è tenuto a fornire le indicazioni richieste per quanto di competenza.
16. È tenuto altresì ad avere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo.
17. Non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali di sua competenza.
18. Svolge tutte quelle incombenze che gli sono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del Cimitero.
19. È tenuto inoltre all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
20. Al personale suddetto è vietato eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte; segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri; esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori di essi.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONI**

### **Art. 24 (Inumazioni)**

1. Nel Cimitero sono previste aree destinate alla sepoltura per inumazione.

## **Art. 25 (Tumulazioni)**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie, in opere murarie – loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione edilizia secondo le modalità previste nel Regolamento Edilizio Cimiteriale.
3. La tumulazione consiste nella sepoltura in un loculo o tomba, costruiti i primi con opere murarie dal Comune, le seconde dai privati concessionari di aree. La salma viene racchiusa in una duplice cassa, una di legno, l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
4. In caso di concessioni provvisorie, scaduto il termine di concessione provvisoria senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere proroga di termini o provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. È consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. Il canone di utilizzo per le concessioni provvisorie è calcolato in trimestre e le frazioni di trimestre sono calcolate per intero.

## **CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 26 (Esumazioni ordinarie)**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono ogni dieci anni e sono controllate dal custode del Cimitero. Le fosse liberate dai resti del feretro possono essere utilizzate per nuove inumazioni.
2. Qualora venga accertata dall'autorità competente che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il turno deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza.
4. È compito del Necroforo predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale nel mese di novembre per 30 giorni.
5. I familiari interessati alle esumazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste, i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune.

6. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. I contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.

#### **Art. 27 (Esumazioni straordinarie)**

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle che si effettuano prima della scadenza del turno di rotazione decennale e possono essere effettuate nei seguenti casi:
  - o per ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia;
  - o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - o nei mesi compresi da ottobre ad aprile;
  - o quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda ASL dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o suo delegato, e del Necroforo.
4. Le spese di esumazione straordinaria, escluse quelle richieste dall'autorità giudiziaria, sono sottoposte al pagamento della somma prevista con apposito atto deliberativo di Giunta Municipale.
5. Le esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, si eseguono nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. A tali operazioni possono assistere i familiari del defunto.

#### **Art. 28 (Estumulazioni)**

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione del loculo.

- Le estumulazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza.
- È compito del Necroforo predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile la estumulazione ordinaria. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale nel mese di novembre per 30 giorni.
- I familiari interessati alle estumulazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste, i resti mortali vengono depositati

nell'ossario comune.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. I contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.

Le **estumulazioni straordinarie**, invece, sono quelle eseguite prima della scadenza della concessione:

- su ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia;
- su richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, possono essere eseguite estumulazioni straordinarie:

- nei mesi compresi da ottobre a novembre;
- quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda ASL dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o suo delegato, e del Necroforo.

L'estumulazione consiste nel recupero dei resti ossei o resti mortali delle salme, sepolte in loculi o tombe in muratura per circa 40 anni e poi collocati in un ossario.

Le estumulazioni straordinarie, escluse quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, sono sottoposte al pagamento della somma prevista con apposito atto deliberativo.

#### **Art. 29 (Raccolta delle ossa)**

Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che non sia richiesto il deposito in sepoltura privata.

#### **Art. 30 (Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali)**

1. Gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni sono consegnati agli aventi diritto dal Necroforo previa compilazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al ricevente gli oggetti e l'altro agli atti dell'ufficio comunale competente.
2. In mancanza di richieste degli oggetti rinvenuti, il Necroforo provvederà comunque a tenerli a disposizione per dodici mesi. Qualora, decorso il termine, non venissero reclamati, il Comune potrà alienarli con il metodo dell'asta pubblica destinando il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza della concessione, passano di proprietà del Comune. Nella parte sottoposta a tutela non potranno essere effettuati movimenti di materiali e opere installate.
4. Il Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, può autorizzare il reimpiego dei materiali, solo se non presenti in zone cimiteriali sottoposte a tutela, quali croci, lapidi, copritomba, statue ecc. per altre sepolture. In mancanza di richieste possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle in sepolture che ne siano sprovviste.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in luogo idoneo.

## **CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 31 (Orario)**

1. Il cimitero resta aperto al pubblico nell'orario diurno. Il Sindaco può stabilire in periodi particolari dell'anno, delle aperture straordinarie.

### **Art. 32 (Disciplina dell'ingresso)**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - o alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
  - o a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività questua;
  - o ai fanciulli molto piccoli quando non siano accompagnati da adulti.

### **Art. 33 (Divieti speciali)**

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o in contrasto con l'austerità del luogo e precisamente:

- Fumare, tenere contegno chiacchieroso;
- Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- Introdurre oggetti irriverenti;
- Rimuovere dalle tombe fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
- Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri.

È inoltre vietato:

- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- Fotografare o filmare cortei e operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione con l'assenso dei familiari interessati;
- Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- Qualsiasi attività commerciale.

È consentito scattare fotografie all'interno del cimitero, purché tali immagini siano utilizzate in modo rispettoso e conforme alla dignità del luogo e delle persone coinvolte. L'uso improprio delle immagini che violi le disposizioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.000.

Nei casi di grave lesione della dignità del luogo o delle persone, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di intraprendere ulteriori azioni legali.

Chiunque tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 34 (Riti funebri)**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Necroforo.

#### **Art. 35 (Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe)**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, epigrafi, simboli e fotografie, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati che rispettino le norme di decoro. L'ufficio può far rimuovere gli elementi ritenuti non idonei.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, possono essere posizionate in idoneo sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe o lapidi riguardanti defunti tumulati in altri cimiteri, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

4. Su segnalazione del Necroforo, saranno rimossi d'ufficio, previa diffida ai concessionari interessati, tutti i monumenti, lapidi, croci ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

#### **Art. 36 (Fiori e piante ornamentali)**

1. Gli ornamenti di fiori freschi, una volta sfioriti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti.
2. Qualora i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, tanto da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, oppure posti fuori dalle aree in concessione, il Necroforo, previa diffida ai concessionari, provvederà alla loro rimozione.
3. Provvederà inoltre d'ufficio alla rimozione ed eliminazione delle corone sfiorite e nei periodi opportuni provvederà alla falciatura delle erbe in tutto il cimitero e alla successiva eliminazione.

### **TITOLO III - CONCESSIONI: TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 37 (Sepolture private)**

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo (ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.P.R. 285/1990, non può superare i 99 anni), di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso. Le concessioni cimiteriali vengono regolate da apposito contratto di concessione cimiteriale che disciplina i rapporti tra Comune e concessionario, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche futuri in quanto applicabili, predisposto e stipulato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

#### **Art. 38 (Durata delle concessioni)**

Le concessioni sono a tempo determinato e vengono stabilite come segue:

- a) Concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, anni 99;
- b) Concessioni di rate di terreno, individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'edificazione in proprio di edicole funerarie e tombini, anni 99;
- c) Concessioni di cellette per ossari e nicchie per singole urne cinerarie, anni 99.

#### **Art. 39 (Individuazione aree sepolcrali)**

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento dalla Amministrazione Comunale nell'ambito di approvazione dei progetti di ampliamento.

#### **Art. 40 (Tariffe delle concessioni)**

I concessionari sono tenuti al pagamento del costo di concessione al momento della presentazione della domanda.

Nel determinare la tariffa di concessione dei loculi si terrà conto del costo di realizzazione delle opere.

#### **Art. 41 (Modalità di pagamento)**

I pagamenti per la concessione di aree e loculi cimiteriali da parte dei richiedenti avvengono mediante il versamento tramite bollettino pagoPA o attraverso i metodi di pagamento consentiti per l'incasso.

#### **Art. 42 (Modalità rilascio concessioni)**

Le concessioni verranno rilasciate a seguito di presentazione di domanda redatta su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio tecnico del Comune.

#### **Art. 43 (Modalità di rilascio concessione dei loculi e delle aree cimiteriali)**

La concessione dei loculi può essere data al momento del decesso della persona, dietro apposita richiesta presentata all'ufficio competente. Le concessioni saranno rilasciate secondo criteri indicati dal regolamento.

Le concessioni dovranno essere formalizzate con atto, dal funzionario incaricato.

#### **Art. 44 (Modalità di rilascio di concessioni a vivi)**

##### **A) Concessione di loculi a persone in vita:**

La concessione di loculi e aree cimiteriali può essere rilasciata anche a persone viventi che ne facciano richiesta, solo per ricongiungimento familiare, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- La concessione può essere richiesta esclusivamente per uso personale, ovvero destinata alla propria sepoltura.
- Non è consentita la concessione anticipata di loculi o aree per finalità speculative o di cessione a terzi.
- La richiesta deve essere formalizzata tramite apposito modulo presso l'ufficio competente del Comune.
- La concessione a persone in vita può essere richiesta esclusivamente da coniugi o da coppie di fatto e parenti e affini entro il 4 grado;

##### **B) Limitazioni:**

- La prenotazione della concessione può essere rilasciata solo nel caso di esistenza di loculi sufficienti disponibili per garantire la sepoltura futura di un numero di salme pari alla media delle sepolture degli ultimi tre anni e deve rispettare i criteri di assegnazione stabiliti dal Comune.
- Non è ammessa la concessione anticipata di più di una sepoltura per persona vivente.
- La durata della concessione è stabilita come per le concessioni ordinarie e decorre dalla data di assegnazione.

#### **C) Revoca della concessione:**

In caso di morte della persona titolare della concessione prima della scadenza del periodo di concessione, il loculo o l'area concessi possono essere destinati alla sua sepoltura, senza ulteriori costi. In caso di rinuncia alla concessione da parte del titolare vivente, si applicano le condizioni di rinuncia e rimborso stabilite nel presente regolamento. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, al titolare verranno restituiti gli importi versati, ridotti in proporzione al periodo già trascorso.

#### **D) Trasferibilità:**

La concessione rilasciata a persone viventi non è trasferibile né cedibile a terzi, salvo il caso di cessione agli eredi in linea diretta al momento del decesso del titolare, con il consenso del Comune.

#### **E) Norme di applicazione:**

Tutte le disposizioni di questo regolamento riguardanti le concessioni cimiteriali si applicano anche alle concessioni anticipate a persone viventi, fatte salve le specifiche differenze previste nel presente articolo.

#### **Art. 45. Traslazioni di Salme e Resti mortali**

Il presente articolo regola la traslazione di salme e resti mortali da una sepoltura all'altra, sia all'interno dello stesso cimitero che verso un altro cimitero.

Per traslazione si intende lo spostamento di una salma o di resti mortali, come definiti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/1990).

La traslazione è consentita esclusivamente per i seguenti motivi:

- a) Trasferimento in una tomba privata;
- b) Trasferimento in un altro cimitero;
- c) Affiancamento di coniugi o conviventi more uxorio appartenenti alla stessa famiglia anagrafica;
- d) Avvicinamento a parenti entro il secondo grado di parentela;
- e) Esigenze di servizio o motivi di pubblica utilità.

La domanda di traslazione deve essere presentata su carta legale e indirizzata al Responsabile del Settore Tecnico del Comune e deve contenere:

- a) Le generalità complete del defunto;
- b) La data del decesso;
- c) La motivazione della richiesta;
- d) I dati del richiedente e la relazione di parentela con il defunto;
- e) I recapiti telefonici per eventuali comunicazioni.

Sono soggetti legittimati alla richiesta tutti gli aventi diritto sulla salma, i quali devono dichiarare la propria titolarità ai sensi della normativa vigente.

La traslazione è soggetta all'autorizzazione comunale, rilasciata previa verifica dei presupposti di legge e della titolarità dei richiedenti.

L'autorizzazione non potrà essere concessa nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, salvo casi di comprovata urgenza autorizzati dall'autorità sanitaria competente.

Tutte le spese relative alla traslazione sono a carico dei richiedenti.

La traslazione deve essere effettuata nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e sotto la supervisione dell'autorità sanitaria competente.

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 46 (Revoca)**

1. È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questi casi, previo accertamento dei relativi presupposti, la concessione viene revocata dal Sindaco.
2. Agli aventi diritto verrà concesso, a titolo gratuito, per il tempo residuo della concessione revocata, un'area equivalente, se disponibile, o manufatti costruiti dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba all'interno del Cimitero.
3. Per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dà notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese

prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 47 (Decadenza)**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nell'atto di concessione;
  - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
  - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo Comunale e nel Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti. Il Responsabile di Servizio disporrà inoltre, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune, e disporrà per la demolizione delle opere o loro restauro restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

#### **Art. 48 (Estinzione)**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Qualora non venga presentata alcuna richiesta di riconnessione, gli interessati possono comunque richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili presenti nelle sepolture.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, ossario comune o cinerario comune.

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 49 (Funzioni – licenza)**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- a) Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici Comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) Fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) Occuparsi della salma;
- d) Effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., dovranno munirsi della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere articoli funebri, e qualora provvedano al trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa e di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

#### **Art. 50 (Divieti)**

È fatto divieto alle imprese:

- a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ed esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali commerciali;
- b) Di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

## **TITOLO V - CREMAZIONE**

#### **Art. 51 (Cremazione)**

La cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente, come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 01/07/2002, secondo le tariffe fissate dalle amministrazioni comunali dotate di forno crematorio. Le disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge n. 130 del 30.03.2001.

#### **Art. 52 (Autorizzazione alla cremazione)**

La cremazione del cadavere, dei resti mortali o delle ossa non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e deve essere sempre autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

1. Disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. Iscrizione, certificata dal presidente, ad un'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva all'iscrizione all'associazione.
3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

#### **Art. 53 (Modalità di conservazione delle ceneri)**

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) Tumulate in tombe di famiglia, in loculi o in cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) Inumate in area cimiteriale;
- c) Affidate per la conservazione a un familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
- d) Disperse in natura o nei luoghi autorizzati.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai famigliari.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Art. 54 (Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne)**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.
4. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

#### **Art. 55 (Senso comunitario della morte)**

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, per volontà del defunto, è ammessa la possibilità di sistemazione in una sepoltura già utilizzata per un congiunto del defunto medesimo, con apposita targa individuale che riporta i dati anagrafici del defunto. La spesa della targa è a carico dell'affidatario.

#### **Art. 56 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione)**

La domanda per l'autorizzazione alla cremazione deve essere compilata su apposito modulo contenente tutti i dati richiesti. In un apposito registro, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché la destinazione delle ceneri e le eventuali successive variazioni. Per ogni cremazione, l'Ufficiale di Stato Civile costituisce un apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

#### **Art. 57 (Registri cimiteriali)**

Deve essere predisposto un apposito Registro nel quale devono essere evidenziati:

1. L'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria, con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato.
2. Il luogo di dispersione delle ceneri, se applicabile.

#### **Art. 58 (Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri)**

La presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri deve contenere:

- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e il consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata;
- d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle

altre norme del codice penale in materia;

e) L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

## **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 59 (Mappa cimiteriale)**

1. Presso l'ufficio comunale deve essere tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Art. 60 (Annotazioni in mappa – scadenziario delle concessioni)**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:
  - o Generalità del concessionario o dei concessionari;
  - o Generalità del defunto o dei defunti;
  - o Estremi dell'atto di concessione;
  - o La natura e la durata della concessione.
2. Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione devono essere prontamente annotate.
3. Il Responsabile dell'Ufficio, entro il mese di ottobre di ogni anno, deve predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza, al fine di poter effettuare le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

### **Art. 61 (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)**

Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **CAPO II - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 62 (Efficacia delle disposizioni del Regolamento)**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore ove non incompatibile.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino la sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di cui trattasi.

### **Art. 63 (Cautele)**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.), una concessione (area, loculi, nicchie, ecc.) o la costruzione di edicole funerarie o l'apposizione di arredi funebri, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
2. Per le vertenze in materia, l'Amministrazione si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 64 (Dirigente responsabile del servizio cimiteriale)**

Ai sensi dell'art. 51, comma 3 della legge 08.06.1990, n. 142, spetta al Responsabile dell'Area Tecnica l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

### **Art. 65 (Concessioni pregresse)**

Le concessioni assegnate nonché le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso o nella richiesta, ad eccezione delle concessioni in perpetuo che avranno una durata di 99 anni.

### **Art. 66 (Norma finale e di rinvio)**

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria precedente e gli atti amministrativi non conformi alle norme contenute nel presente Regolamento cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità con Circolare del 24.06.1993, n. 24 (G.U.N. 158/08.07.1993)
3. Legge Regionale n. 32 del 02/08/2018